

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle tele comunicazioni** » (2320), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7^a Commissione).

Il presidente Schiavone, estensore del parere, sottolinea le finalità produttivistiche del disegno di legge, che giudica meritevole di approvazione.

Dopo che il senatore Gianquinto ha chiesto e ottenuto alcuni chiarimenti, la Commissione decide di esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« **Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e**

mareggiate dell'autunno 1966 » (2336), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5^a Commissione).

Senza dibattito la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Bartolomei e lo autorizza a trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Riduzione dei termini relativi alle operazioni per l'elezione delle Camere** » (2281), d'iniziativa dei senatori Fenoaltea e Nenni Giuliana.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Bartolomei, illustra i risultati cui la sottocommissione, nominata nella precedente seduta, è pervenuta, e precisa la portata degli emendamenti che la sottocommissione stessa ha concordato di proporre al testo originario.

Dopo brevi interventi dei senatori Bisori, Bonafini e Sibille, prende la parola il senatore Aimoni, chiedendo chiarimenti e dicendosi favorevole a modificazioni che abbiano più vasta portata e che tendano ad una vera e propria riforma delle strutture dell'attuale sistema elettorale: il Gruppo comunista si riserva di presentare emendamenti ispirati all'esigenza da lui prospettata.

Successivamente la senatrice Giuliana Nenni, dopo avere riconosciuto l'opportunità di taluni emendamenti suggeriti dalla sottocommissione, esorta la Commissione a procedere con la massima sollecitudine

nell'esame del provvedimento, il quale, ove non fosse approvato entro breve tempo, rimarrebbe sostanzialmente inoperante.

Interviene quindi nella discussione il senatore Palumbo, sottolineando che l'abbreviazione dei termini prevista nel disegno di legge si tradurrà in ulteriori difficoltà per i partiti minori: a suo avviso, si dovrebbero esaminare soltanto le disposizioni manifestamente utili a tutti i partiti, rinviando la discussione delle altre al momento della riforma organica di tutto il sistema elettorale.

Per il senatore Ajroldi, favorevole nella sostanza al provvedimento, il problema da risolvere in via prioritaria riguarda la garanzia di un buon funzionamento del meccanismo elettorale nei confronti di tutti.

Dal canto suo, il senatore Bisori dichiara di non avere alcuna difficoltà ad accogliere disposizioni che riducano il periodo della propaganda elettorale; egli nutre però gravi perplessità circa l'abbreviazione dei termini concernenti adempimenti che sono prescritti dalla legge sotto pena di decadenza.

Prende quindi la parola il relatore; egli afferma che il problema in esame, una volta accertata la volontà politica di ridurre i termini di cui trattasi, diviene esclusivamente tecnico: d'altro canto, ogni sforzo deve essere compiuto per sdrammatizzare le consultazioni elettorali, le quali debbono essere considerate come un evento fisiologico e non patologico nella vita democratica del Paese. Il disegno di legge non intende innovare sul meccanismo elettorale vigente, ma solo semplificarne taluni aspetti.

Il senatore Preziosi illustra, con ampiezza di argomentazioni, il punto di vista del suo Gruppo, contrario, nella sostanza, alle norme in esame.

Anche per il senatore Fabiani (il quale, tuttavia, non si dichiara contrario *a priori* al provvedimento) le disposizioni proposte sono ispirate ad una visione troppo ristretta dei complessi problemi elettorali e, pertanto, abbisognano di ulteriore elaborazione.

Il senatore Bonafini obietta che la sottocommissione nominata nella scorsa seduta è stata investita di una sorta di mandato fiduciario proprio per evitare eccessivi ritardi nella trattazione del disegno di legge, il quale risponde ad uno stato d'animo molto

diffuso nel Paese e rappresenta un notevole progresso verso quello snellimento delle procedure elettorali che tutte le parti politiche hanno più volte invocato.

Dopo che il senatore Gianquinto ha contestato le affermazioni del precedente oratore, il senatore Pennacchio esorta la Commissione a passare all'esame dei singoli articoli, con gli emendamenti proposti dalla sottocommissione.

Intervengono successivamente i senatori Lessona e Bisori. Il primo si dichiara sostanzialmente favorevole al disegno di legge, pur ritenendo opportuno apportare talune modificazioni di carattere tecnico, il senatore Bisori dà alcune precisazioni sul punto di vista da lui espresso in precedenza.

Dopo che il relatore ha sollecitato, ai fini di un sollecito corso del disegno di legge, la presentazione degli emendamenti preannunciati, il sottosegretario Amadei replica ampiamente agli oratori intervenuti nel dibattito, affermando l'esigenza di concludere quanto prima l'*iter* del provvedimento, il quale — a suo avviso — reca innovazioni idonee a conseguire effettivamente utili risultati.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno)** » (1791), d'iniziativa del deputato Cacciatore, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il relatore, senatore Pafundi, ricorda i precedenti legislativi del provvedimento, precisando che quest'ultimo nasce dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di grave disagio delle popolazioni interessate e di

eliminare la differenza attualmente esistente nella zona tra circoscrizione amministrativa e circoscrizione giudiziaria; l'oratore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Pace dichiara di non concordare sulla opportunità di richiedere l'assegnazione in sede deliberante e sottolinea la necessità di compiere un esame organico di tutti i provvedimenti riguardanti analoghe materie.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, prendono la parola i senatori Ajroldi, Nicoletti, Kuntze, Indelli, Monni e Giuseppe Magliano (tutti favorevoli al disegno di legge).

La Commissione dà quindi incarico al senatore Pafundi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

« **Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile** » (2177), d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il presidente Fenoaltea ricorda le precedenti decisioni della Commissione sulle richieste di assegnazione del provvedimento in sedi diverse da quella attuale; prospetta tuttavia l'opportunità di completare l'esame del provvedimento in sede referente, data l'imminente sospensione dei lavori del Senato. La Commissione concorda con le osservazioni del Presidente e senza discussione, all'unanimità, dà mandato al relatore, senatore Caroli, di presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Pensione ai patrocinatori legali** » (2096), d'iniziativa dei senatori Pace ed altri.

« **Estensione del trattamento di pensione e di assistenza a favore dei patrocinatori legali esercitati avanti le Preture** » (2164), d'iniziativa del senatore Pezzini.

(Parere alla 10^a Commissione).

Il senatore Berlingieri, designato estensore del parere, illustra la portata delle disposizioni contenute nei due provvedimenti, dichiarando di consentire col disegno di legge

n. 2096, d'iniziativa dei senatori Pace ed altri, e di nutrire invece numerose perplessità circa il disegno di legge n. 2164, d'iniziativa del senatore Pezzini. Dopo avere sostenuto l'opportunità di chiedere alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori talune informazioni sugli aspetti finanziari della materia, l'oratore propone che la Commissione suggerisca di unificare i due provvedimenti, prendendo a base della discussione il disegno di legge n. 2096 e considerando come emendamenti le norme recate dal disegno di legge n. 2164.

Il senatore Maris dichiara di aderire alle proposte del senatore Berlingieri; dopo interventi del presidente Fenoaltea e dei senatori Pace e Kuntze, la Commissione dà mandato all'estensore di trasmettere alla Commissione di merito un parere contenente i suggerimenti da lui stesso avanzati.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150** » (2313), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7^a Commissione).

Il senatore Poët, designato estensore del parere, illustra ampiamente le singole disposizioni del disegno di legge, chiarendo che esso tende alla eliminazione dei fenomeni di speculazione edilizia ed alla instaurazione di una organica politica urbanistica. Pur considerando il provvedimento suscettibile di taluni miglioramenti, il senatore Poët si dichiara convinto in via di massima che esso meriti l'approvazione del Senato. Dopo avere svolto taluni rilievi circa gli articoli 5, 6 e 21 (per i quali suggerisce alcuni ritocchi alla formulazione attuale), l'oratore propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole al provvedimento.

Il senatore Kuntze svolge rilievi critici in merito a singole disposizioni del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 7, 13 e 20; circa l'articolo 13, l'oratore sostiene che, aumentando i massimi delle sanzioni ma lasciando nel contempo inalterati i minimi, non sarà possibile raggiungere gli scopi perseguiti. Il senatore Kuntze rileva inoltre la necessità di precisare la procedura per la riscossione delle contravvenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13, attribuendo al Comune la possibilità di agire direttamente nei confronti del contravven-

tore. L'oratore conclude il suo intervento sottolineando la pericolosità della norma recata dall'ultima frase dell'articolo 20, che tra l'altro sovverte il principio del « silenzio-rifiuto » da parte della pubblica Amministrazione.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, il senatore Monni dichiara di condividere l'opinione del relatore e le sue osservazioni, e di consentire col senatore Kuntze circa l'opportunità di precisare la procedura per la riscossione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 13; quanto alla norma concernente il controllo della Giunta provinciale amministrativa, il senatore Monni sostiene l'opportunità di stabilire l'obbligatorietà dell'emanazione del provvedimento.

Il senatore Maris, dopo avere rilevato che l'attuale disegno di legge costituisce uno strumento privo della necessaria incisività (in quanto, a suo avviso, per una seria legge urbanistica sarebbe stato necessario introdurre norme sull'esproprio generalizzato e sul diritto di superficie), afferma che le sanzioni previste non sono sufficienti a prevenire gli abusi e le speculazioni. L'oratore svolge poi numerosi rilievi critici all'attuale formulazione di singole disposizioni, sottolineando tra l'altro (in relazione al secondo comma dell'articolo 13) la necessità di stabilire chiaramente a chi spetti dichiarare l'impossibilità della demolizione di opere abusive, e l'opportunità di precisare la procedura di riscossione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 13.

Dopo un breve intervento del senatore Magliano, il senatore Nicoletti manifesta ampie riserve sulla sostanza del provvedimento, che ritiene ispirato a principi di eccessivo accentramento e di limitazione delle autonomie comunali; dichiara poi, tra l'altro, di dissentire dall'opinione del senatore Kuntze circa la opportunità di elevare i minimi delle sanzioni.

Il senatore Pace si duole che il provvedimento sia stato assegnato alla deliberazione della Commissione lavori pubblici, poichè ciò impedisce che si svolga in Assemblea un dibattito adeguato alla rilevanza politica dell'argomento.

Dopo una breve replica del senatore Poët, la Commissione incarica quest'ultimo di

trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole in linea di massima al provvedimento, nel quale figurino tuttavia le osservazioni ed i rilievi avanzati nel corso dell'odierno dibattito.

« Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (2230), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Parere alla 10^a Commissione).

Il senatore Monni, designato estensore del parere, illustra la finalità del provvedimento dichiarandosi ad esso favorevole.

Si apre quindi la discussione. Il senatore Pace, dopo avere rilevato la notevole importanza del provvedimento, chiede un rinvio della discussione per consentire alla Commissione un esame più approfondito della delicata questione.

Il senatore Kuntze afferma tra l'altro — in relazione all'articolo 8 — l'inopportunità di prorogare con legge il mandato di un organo elettivo; il senatore Maris, concordando con le osservazioni del precedente oratore, prospetta l'opportunità di suggerire che all'articolo 6 vengano aggiunti, all'elenco di coloro che sono considerati componenti della famiglia, i figli adottivi e gli affiliati.

Dopo interventi dei senatori Maris, Magliano e Nicoletti (questi ultimi, pur dichiarandosi favorevoli al disegno di legge, sostengono l'opportunità che i provvedimenti del genere di quello attualmente in esame vengano assegnati alla competenza primaria della Commissione giustizia), la Commissione dà mandato al senatore Monni di trasmettere alla Commissione di merito il parere favorevole, con le osservazioni formulate durante la discussione.

La seduta termina alle ore 13,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI
e del Vicepresidente
PALERMO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (2269), d'iniziativa dei deputati Spadola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Cornaggia Medici comunica che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere contrario sul disegno di legge e sugli emendamenti sostitutivi proposti dal relatore Angelilli e dal Governo.

Su tale argomento prendono ripetutamente la parola i senatori Roffi, Vallauri, Darè, Pelizzo, il relatore ed il sottosegretario Guadalupi.

Il relatore, dopo avere ricordato che in una precedente seduta egli aveva manifestato le sue riserve sulla nuova formulazione proposta dal Governo, dichiara di insistere sull'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, da lui presentato.

Il senatore Roffi conferma l'avviso favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del relatore, ritenendo anche possibile l'accoglimento di taluni punti dell'emendamento governativo.

Il senatore Vallauri esprime il convincimento che anche la formulazione proposta dal Governo possa essere accolta, purchè sia possibile accertare che in essa rientrino effettivamente tutti gli interessati.

A conclusione del dibattito, la Commissione decide di accogliere l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, proposto dal relatore, e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2089), d'iniziativa dei senatori Rosati e Zenti.

(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo un breve intervento del relatore, senatore Piasenti, sui termini del dibattito

fin qui svoltosi, prende la parola il Sottosegretario di Stato.

L'onorevole Guadalupi dichiara che il Governo ritiene di non poter mutare il parere contrario in precedenza espresso e richiama ancora una volta le recenti dichiarazioni del Ministro della difesa circa l'intenzione del Governo di presentare al Parlamento — prima della fine della legislatura — i due disegni di legge in materia di ordinamento e di avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Rosati, dopo aver ricordato le considerazioni da lui fatte nella precedente seduta, dichiara di insistere perchè sia posto ai voti il disegno di legge, ritenendo che esso riscuota l'unanime consenso della Commissione. Esprime, nel contempo, il suo rammarico per la poca sensibilità del Governo di fronte al provvedimento in discussione, che concerne ufficiali di grado non elevato, nei cui confronti esso intende compiere un'opera di vera giustizia.

Il senatore Rosati conclude manifestando dubbi sul fatto che il Governo sia in grado — nello scorcio della legislatura — di presentare al Parlamento e vedere approvati i due disegni di legge organici prima menzionati.

Il senatore Vallauri, dichiarandosi favorevole al provvedimento, esprime l'avviso che non sia opportuno rinviarne l'approvazione in attesa della presentazione degli annunciati disegni di legge governativi, in quanto lo stesso Governo ha riconosciuto la giustezza del provvedimento stesso.

Il senatore Zenti afferma che il disegno di legge merita maggiore comprensione da parte del Governo, in considerazione dei fini di giustizia perseguiti ed anche del fatto che nessuna maggior onere finanziario verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato, poichè verrebbero introdotti solo taluni potenziali vantaggi di carriera per l'ampliamento della rosa di valutazione, senza alcun aumento degli attuali organici.

Il senatore Roffi esprime anch'egli avviso favorevole, pur ribadendo le riserve di carattere generale della sua parte politica per quanto concerne i provvedimenti di carattere settoriale.

Il senatore Cornaggia Medici, dopo avere illustrato i problemi dell'ordinamento e dell'avanzamento degli ufficiali, afferma che occorre far sì che le norme in materia di or-

dinamento siano improntate a grande precisione e che quelle sull'avanzamento siano la espressione di intelligenti valutazioni in senso statico e dinamico. Pur dichiarandosi contrario, in linea di principio, a ritocchi parziali dell'architettura delle norme in materia di ordinamento e di avanzamento, il senatore Cornaggia Medici afferma che talvolta — come nel caso presente — si rende indispensabile adottare provvedimenti che rivestano particolare carattere di giustizia e di umanità. Per questi motivi, l'oratore si dichiara favorevole al disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi esprime rammarico per le parole del senatore Rosati a seguito delle dichiarazioni del Governo e respinge la critica di scarsa sensibilità mossa al Governo stesso. Richiamandosi, quindi, ancora una volta alle dichiarazioni rese dal Ministro della difesa presso l'altro ramo del Parlamento, chiede se non sia il caso di rinviare il seguito della discussione, in attesa di un incontro tra la Commissione e il ministro Tremelloni, nel quale potranno essere confermati gli annunciati intendimenti del Governo.

A tale proposta si dichiarano favorevoli i senatori Palermo, Rosati, Bonaldi, Darè, Cremisini ed il relatore Angelilli. Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
MARTINELLI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo e Gioia e per il tesoro Agrimi e Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

SUI PARERI DELLA COMMISSIONE CONCERNENTI I DISEGNI DI LEGGE NN. 1925, 2319 E 2320

Il senatore Roda sollecita la emissione del parere sul disegno di legge n. 1925 (presentato da lui e da altri senatori ed asse-

gnato all'esame della 1^a Commissione) dato che il disegno di legge stesso è molto atteso.

Il presidente Martinelli precisa che il parere su tale provvedimento è già stato trasmesso e che esso è negativo in quanto mancano sufficienti indicazioni sulla copertura della spesa prevista. Il senatore Roda dichiara che provvederà a modificare l'indicazione della copertura.

Il presidente Martinelli chiede che la Commissione lo conforti del suo assenso per la formulazione dei pareri (da trasmettere alla 7^a Commissione) sui disegni di legge nn. 2319 e 2320, riguardanti la corrispondenza di particolari compensi a dipendenti dell'Amministrazione postale, in quanto il sistema di copertura ivi previsto presenta alcune anomalie; personalmente, dichiara il Presidente, egli sarebbe incline a dare parere favorevole, superando le perplessità. In senso analogo si esprimono i senatori Trabucchi e Bertoli; quest'ultimo chiede, peraltro, che la stessa larghezza di criteri nella valutazione dei meccanismi di copertura sia usata anche per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Il senatore Lo Giudice manifesta lo stesso avviso, dichiarando peraltro che l'odierna decisione non deve costituire precedente.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra** » (1909), d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968** » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri.

« **Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra** » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato.
(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo che il presidente Martinelli ha brevemente ricordato le precedenti fasi della

discussione, il sottosegretario Braccesi fornisce alcuni chiarimenti sulla portata dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1909 (accantonato nella seduta del 31 maggio 1967) dichiarando che esso è pienamente conforme ai principi generali della normativa sui danni di guerra e non costituisce una riapertura di termini a favore delle società; esso, pertanto, non può essere considerato come fonte di discriminazione ai danni delle persone fisiche.

Il senatore Valenzi dichiara di dissentire da tale tesi. Dopo una breve richiesta di chiarimenti da parte del relatore Angelo De Luca, cui risponde il Sottosegretario, il senatore Bertoli rileva che, qualora si giunga a stabilire una equiparazione nelle condizioni previste dall'articolo 1 tra società e persone fisiche, anche queste ultime debbono beneficiare dei vantaggi previsti dallo stesso articolo 1. Analoghe considerazioni svolge il senatore Fortunati, mentre il sottosegretario Braccesi fa presente che, in base all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le persone fisiche occorre l'ulteriore condizione della residenza in Italia nel 1954.

A questo punto, il presidente Martinelli osserva che la discussione sull'articolo 1 è collegata al problema posto nell'emendamento del senatore Valenzi, riguardante l'articolo 27 e relativo ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto; egli propone pertanto che sia risolta prima la questione posta dal senatore Valenzi e che successivamente venga ripreso l'esame dell'articolo 1.

Tale connessione (contestata dal senatore Conti) è riconosciuta dalla Commissione. Il sottosegretario Braccesi, parlando sulla proposta del senatore Valenzi, dichiara che il Governo deve esprimere avviso contrario, in quanto l'accoglimento di essa, oltre a rappresentare un'ingiustizia nei confronti di profughi provenienti da Paesi diversi dalla Tunisia e dall'Egitto, incrinerebbe anche i principi generali della legislazione sui danni di guerra: infatti l'indennizzo viene concesso nell'interesse generale della ricostruzione del Paese, ed è evidente che oggi tale interesse non sussiste più; pertanto, afferma il Sottosegretario, è opportuno risolvere con strumenti diversi il problema, peraltro limitato, dei profughi dalla Tunisia e

dall'Egitto. L'oratore fornisce quindi alcuni dati riguardanti detti profughi, dati da cui risulta la limitata portata del problema e la conseguente inopportunità di vulnerare un principio generale per conseguire una finalità così circoscritta.

Il senatore Valenzi contesta le affermazioni del Sottosegretario, ricordando che in realtà la condizione della residenza in Italia nel 1954 non aveva carattere assoluto nelle intenzioni del legislatore. L'oratore insiste quindi sullo scarso onere che deriverebbe dall'accoglimento della sua proposta e sui meriti e sulle necessità dei profughi dalla Tunisia. Egli contesta poi che venga infranto un principio generale della legislazione sui danni di guerra, in quanto si tratta sostanzialmente di riconoscere l'indennizzo a persone che avevano diritto a riceverlo.

Il senatore Artom si pronuncia a favore della proposta del senatore Valenzi, rilevando che la norma dell'articolo 52 della legge n. 968 ha carattere eccezionale e pertanto deve essere interpretata in senso restrittivo.

Il senatore Bonacina osserva che il Governo ha assunto una posizione contraria alle proposte di emendamento in quanto considera definitiva, in materia di danni di guerra, la legge del 1953 e non intende prolungare ulteriormente una attività amministrativa che avrebbe dovuto essere esaurita da tempo. Peraltro, ciò non può far dimenticare le giuste esigenze dei parlamentari, i quali sostengono i loro emendamenti per motivi seri, legati a situazioni che derivano da una scarsa chiarezza delle norme legislative in vigore o da una loro errata applicazione: si tratta quindi di giungere ad una chiara e definitiva sistemazione delle norme sui danni di guerra.

Prende successivamente la parola il senatore Fortunati, il quale contesta che l'accettazione dell'emendamento del senatore Valenzi possa portare ad infrangere un principio generale della legislazione sui danni di guerra: la proposta del senatore Valenzi si limita ad applicare i principi contenuti nella legge n. 968 del 1953 a situazioni sopravvenute successivamente; pertanto il Governo non deve irrigidirsi nella sua opposizione.

Il senatore Lo Giudice osserva che la situazione dei profughi dalla Tunisia non può

non essere tenuta presente, tanto più che si tratta di un numero limitato di soggetti; egli invita quindi il Governo a trovare una formulazione che consenta di risolvere il problema evitando ogni violazione dei principi generali.

A questo punto il Presidente, rilevato che la Commissione appare orientata ad accogliere l'emendamento del senatore Valenzi, chiede al rappresentante del Governo se sia disposto ad accettare tale emendamento, unitamente a quello del senatore Bonacina relativo ai coefficienti di maggiorazione per l'indennizzo dei natanti danneggiati; in tal modo la Commissione potrebbe accettare le rimanenti norme del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

Il Sottosegretario, premesso che da parte sua dovrà presentare alcuni emendamenti al testo della Camera, dichiara che il Governo si oppone all'emendamento del senatore Bonacina e sarebbe costretto a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea ove lo stesso fosse approvato. Invece, visto l'orientamento della Commissione, il Governo potrebbe, forse, esaminare la possibilità di accettare l'emendamento del senatore Valenzi.

Il senatore Bonacina dichiara di non poter accedere immediatamente a ritirare il proprio emendamento; chiede pertanto un breve rinvio e una esposizione dei motivi per i quali il Governo è contrario all'emendamento.

Il Presidente dichiara quindi che la discussione sarà proseguita alle ore 21 e che allora il senatore Bonacina potrà sciogliere la propria riserva.

Il sottosegretario Braccesi espone quindi brevemente i motivi dell'opposizione all'emendamento del senatore Bonacina: l'accoglimento di esso — afferma il rappresentante del Governo — determinerebbe una radicale modificazione del sistema sinora seguito, per cui si dovrebbe procedere al recupero di una serie di indennizzi già versati e alla integrazione di altri, provocando una situazione di sperequazione e di malcontento. Inoltre, il principio contenuto nell'emendamento dovrebbe essere applicato a tutti i beni mobili registrati e non solo ai natanti.

Il senatore Bonacina ritiene insufficienti le dichiarazioni del Sottosegretario, pur riservandosi di sciogliere la propria riserva nella prosecuzione notturna della seduta.

Dopo brevi interventi del relatore De Luca e del senatore Artom, il senatore Salerni chiede al Sottosegretario di pronunciarsi su un suo emendamento, volto a prevedere la riapertura dei termini delle domande di indennizzo per una limitatissima categoria di beneficiari.

Il sottosegretario Braccesi si dichiara contrario a tale proposta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prosecuzione notturna della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 13.

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (1354).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore Salerni riassume brevemente la sua precedente esposizione, ricordando altresì che l'Istituto ha trasmesso i bilanci richiesti, dai quali risulta la perfetta correttezza della gestione. Dopo avere annunciato la presentazione di alcuni emendamenti di limitato rilievo, il relatore rinnova l'invito ad approvare il disegno di legge.

La Commissione affronta quindi l'esame degli articoli, approvando l'articolo 1 con una modifica proposta dal relatore sulla denominazione dell'Ente, che sarà chiamato « Banca nazionale delle comunicazioni »; il Presidente avverte che tale modifica si intende inserita nel disegno di legge tutte le volte in cui ricorre la vecchia denominazione.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento aggiuntivo del relatore, volto ad autorizzare la Banca a compiere altre operazioni bancarie a norma del proprio statuto.

Approvati senza modificazioni gli articoli 3, 4 e 5, la Commissione approva l'articolo 6 con un emendamento del senatore Bertoli, che porta da 3 a 4 i membri del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli iscritti al sistema previdenziale della Banca (tale emendamento è accolto dal rappresentante del Governo e dal relatore, mentre su di esso dichiara di astenersi il senatore Bosso).

La Commissione approva quindi senza ulteriore dibattito gli articoli da 7 a 19 e il disegno di legge nel suo complesso.

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578), d'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il presidente Martinelli, riassumendo le precedenti fasi della discussione, fa presente che dal bollettino della seduta del 5 luglio risulta che la Commissione avrebbe approvato l'articolo 1 nel testo originario. Tale affermazione non teneva conto di un successivo accordo tra il rappresentante del Governo e la Commissione, secondo il quale il voto sull'articolo 1 doveva ritenersi limitato alla reiezione della proposta avanzata dal Governo di sopprimere l'articolo stesso. Il Governo ha quindi, a suo avviso, la possibilità di proporre oggi un nuovo testo dell'articolo 1.

Le osservazioni del Presidente sono condivise dal senatore Fortunati e dal relatore Cenini; il sottosegretario Gioia dà quindi comunicazione del nuovo testo dell'articolo 1, in base al quale, in caso di risoluzione anticipata di contratti di locazione di immobili di durata poliennale, l'imposta di registro è ridotta di un terzo per il periodo successivo alla risoluzione.

I senatori Vallauri, Trabucchi e Fortunati chiedono che l'imposta stessa sia ridotta alla metà; tale richiesta è accolta dal rappresentante del Governo e l'articolo 1 viene approvato nel testo suggerito dal Sottosegretario, con la modificazione sopra indicata.

La Commissione approva quindi senza dibattito gli articoli 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

« Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) » (2302).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Lo Giudice riferisce brevemente, ricordando le complesse vicende del finanziamento del FIM e sottolineando l'urgenza del disegno di legge, il quale rende possibile la liquidazione definitiva del FIM

e il passaggio all'EFIM dei pacchetti azionari sinora detenuti da quest'ultimo Ente soltanto a titolo di comodato, con le conseguenti limitazioni nei poteri di gestione. Dopo alcuni rilievi del presidente Martinelli e una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Bosso, la Commissione approva il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (2336), approvata dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Salerno illustra brevemente il provvedimento e quindi, senza dibattito, la Commissione lo autorizza a riferire favorevolmente all'Assemblea e a chiedere l'adozione della procedura urgentissima.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, viene ripresa alle ore 21,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909), d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco, approvato dalla Camera dei deputati.

« Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri.

« Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato.

(Seguito della discussione; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1909, con assorbimento del disegno di legge n. 547).

Alla ripresa serale il Presidente invita il senatore Bonacina a precisare se intende

mantenere, nonostante la contrarietà del Governo, il suo emendamento all'articolo 9. Il senatore Bonacina risponde dichiarando di aver interpellato il proprio Gruppo, il quale, pur comprendendo le ragioni che inducono il Governo ad opporsi all'emendamento, lo ha autorizzato a insistere a titolo personale per la votazione. Dopo una breve dichiarazione del senatore Artom, favorevole alla proposta del senatore Bonacina, la Commissione respinge la proposta stessa.

Viene successivamente ripreso l'esame degli articoli, a cominciare dall'articolo 1, accantonato in precedenza. Tale articolo è approvato senza modificazioni.

Il sottosegretario Braccesi illustra successivamente un nuovo testo dell'articolo 2: in esso vengono meglio specificate le diverse fattispecie che danno luogo all'indennizzo per danni di guerra, con particolare riferimento alle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*). Il nuovo testo dell'articolo 2 è accolto dalla Commissione.

Il senatore Artom illustra successivamente un emendamento aggiuntivo, tendente a prevedere l'indennizzo per la perdita di aziende agricole in Libia in seguito all'accordo italo-libico del 1956. Ad esso si dichiara contrario il sottosegretario Braccesi, in quanto l'ipotesi prevista dalla proposta di modifica non si può certo configurare come danno di guerra. L'emendamento è quindi respinto dalla Commissione, la quale approva senza dibattito gli articoli da 5 a 11 (gli articoli 3 e 4 erano stati esaminati in precedenti sedute).

Il sottosegretario Braccesi chiede quindi che venga soppresso l'articolo 12: infatti, secondo il rappresentante del Governo, la prima parte di esso appare eccessivamente ampia e potrebbe creare discriminazioni tra i diversi danneggiati, mentre la seconda parte appare pleonastica. La proposta è accolta dalla Commissione, la quale approva quindi senza dibattito gli articoli 13 e 14.

All'articolo 15 il sottosegretario Braccesi suggerisce una modificazione di carattere formale, che è accolta dalla Commissione, la quale approva poi gli articoli da 16 a 23.

La Commissione esamina successivamente due emendamenti aggiuntivi di identico tenore, proposti dai senatori Maier e Artom:

in essi si prevede l'indennizzo per la perdita di brevetti, tenendo conto delle remunerazioni non realizzate.

Agli emendamenti si dichiara contrario il sottosegretario Braccesi, rilevando che nella legislazione sui danni di guerra non è mai stato preso in considerazione il criterio del lucro cessante. Egli peraltro suggerisce un nuovo testo dell'emendamento, nel quale si interpreta l'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che riguarda appunto la perdita dei brevetti.

Il senatore Maier si dichiara disposto a ritirare il proprio emendamento, a condizione che nel testo proposto dal Sottosegretario si parli di « accordi di sfruttamento » e non già di « contratti di sfruttamento ». Successivamente dichiara di non insistere su tale richiesta, di fronte alla precisazione che le due espressioni hanno significato equivalente; la Commissione approva quindi l'articolo 23-bis nel testo suggerito dal Sottosegretario.

Approvati senza dibattito gli articoli 24, 25 e 26, la Commissione ascolta un'illustrazione di un articolo 26-bis proposto dal rappresentante del Governo. In esso si prevede il raddoppio del limite massimo delle aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza delle maggiori sedi per la liquidazione di contributi e indennizzi per danni di guerra.

Tale proposta viene accolta dalla Commissione, la quale accoglie anche il nuovo testo dell'articolo 27 proposto dal rappresentante del Governo.

Viene successivamente approvato un comma aggiuntivo, da inserire prima dell'ultimo comma dell'articolo 27, proposto dal senatore Valenzi. In esso si prevede che per i danneggiati che godono della qualifica di profughi, verranno riprese in esame le domande di indennizzo respinte in quanto il richiedente non era residente in Italia alla data prevista dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968; si prevede altresì che i profughi provenienti dalla Tunisia e dall'Egitto possano optare tra l'indennizzo per danni di guerra e gli appositi interventi in loro favore effettuati con leggi successive.

Vengono successivamente respinti due emendamenti aggiuntivi proposti dal sena-

tore Artom, ai quali si dichiara contrario il rappresentante del Governo, dopo di che viene approvato l'articolo 28.

Infine la Commissione approva nel suo complesso il testo modificato del disegno di legge n. 1909, considerando in esso assorbito il disegno di legge n. 547.

La seduta termina alle ore 22,10.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

e del Vicepresidente
GRANATA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato
per la pubblica istruzione Caleffi ed Elkan.*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Romano, a nome dei senatori comunisti, a proposito della mancata assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185, rinnova le ampie e ferme riserve già formulate nella seduta del 12 luglio, a suo giudizio ancora più fondate dopo l'avvenuta assegnazione in sede deliberante del disegno di legge numero 2030, provvedimento che la Commissione aveva stabilito di esaminare simultaneamente a quelli sopraindicati.

Di fronte a tale situazione, i senatori comunisti — conclude il senatore Romano — non si sentono di affrontare la discussione del predetto disegno di legge n. 2030, nè di qualsiasi altro provvedimento assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Il presidente Russo chiarisce che una risposta alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge ricordati dal senatore Romano è stata già sollecitata, e che presumibilmente giungerà al più presto.

Nella breve discussione che segue intervengono i senatori Donati, Bellisario, Spigaroli e Granata. Il senatore Donati propone di collegare la materia disciplinata nel

disegno di legge n. 974 con gli studi in corso presso l'apposito comitato costituito nella precedente seduta per la riforma del biennio successivo alla scuola dell'obbligo.

Dopo che il senatore Bellisario si è dichiarato non favorevole ad un collegamento del genere, il senatore Spigaroli afferma che la maggioranza non ha mutato il proprio atteggiamento nei confronti del disegno di legge n. 974 e del nuovo testo dello stesso, concordato in sede di sottocommissione. Esprime quindi il suo rammarico per il ritardo col quale viene dato corso alla richiesta di assegnazione in sede deliberante, e chiede che i disegni di legge in questione vengano iscritti all'ordine del giorno appena possibile.

Il senatore Granata afferma infine che il lamentato ritardo determina un grave stato di disagio, specie nell'opposizione, la quale non può non chiedersi se le difficoltà siano di natura politica o tecnica. Pertanto i senatori comunisti propongono che, con una breve sospensione dei lavori, sia dato tempo alla presidenza della Commissione di chiedere notizie e di fornire gli attesi chiarimenti.

Tale proposta non viene peraltro accolta dalla Commissione, dopo che il presidente Russo ha annunciato che verrà quanto prima comunicata la risposta del Presidente del Senato in merito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera** » (2275),
approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere all'11^a Commissione). (Esame e rinvio).

In un'ampia esposizione, il senatore Casano, designato estensore del parere, illustra il provvedimento in titolo, per la parte di competenza della 6^a Commissione.

L'oratore si sofferma ad esaminare i nessi esistenti fra la programmazione ospedaliera e le esigenze future delle cliniche universitarie, rilevando in particolare che, di fronte agli 80 mila nuovi posti-letto previsti globalmente per il prossimo quinquennio, un congruo numero dev'essere assegnato alle facoltà mediche, non solo per consentire di soddisfare le esigenze del numero sempre mag-

giore di studenti prevedibile per il futuro, ma anche per promuovere gli studi superiori di medicina. In caso contrario, si modificherebbe *ab imis* tutto il sistema degli studi superiori e l'insegnamento clinico verrebbe di fatto trasferito agli ospedali.

A proposito ancora delle esigenze degli studi superiori, il senatore Cassano formula altre riserve sulla creazione, prevista dal disegno di legge, di scuole di specializzazione ospedaliera e sul trattamento differenziato previsto per i docenti universitari in servizio presso gli ospedali clinicizzati. Sempre in materia di stato giuridico del personale, l'oratore osserva che nel disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento vengono dettati principi direttivi per una legislazione delegata, appunto, sullo stato giuridico del personale, per quanto una delega in materia, prevista al n. 2) dell'articolo 41 del testo originario presentato dal Ministro della sanità, non sia stata accolta dalla Camera.

Il senatore Cassano auspica che la programmazione ospedaliera rispetti i particolari fini delle cliniche universitarie, e mette in evidenza come la composizione dei relativi organi di piano, sia in sede nazionale che in sede locale, contrasti in modo preoccupante con tale esigenza.

Si apre quindi la discussione: vi prendono parte i senatori Monaldi, Arnaudi, Trimarchi, Limoni, Ferroni e Donati.

Il senatore Monaldi si sofferma su alcuni problemi particolari, formulando precise proposte.

Rileva anzitutto l'incongruità dell'affermazione contenuta nel primo comma dell'articolo 1, che riserva l'assistenza ospedaliera pubblica « esclusivamente » agli enti ospedalieri, salvo poi largamente derogare, nei commi successivi, a tale tassativa riserva, che pertanto, a suo giudizio, dovrebbe essere attenuata con la soppressione dell'accennata parola.

A proposito poi degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, per i quali il relativo riconoscimento ha luogo (stando al disposto del secondo comma dello stesso articolo 1) con decreto del Ministro della sanità, l'oratore fa presente che tale sistema riproduce quello già previsto dalla legge 30 settembre 1938, n. 1631, con una

norma che però non ha mai avuto pratica attuazione. Chiede pertanto che siano meglio definite le caratteristiche degli istituti di natura scientifica e che il riconoscimento in questione sia obbligatorio.

Dopo essersi associato alle riserve del relatore circa la rappresentanza dei clinici negli organi di programmazione ospedaliera, il senatore Monaldi chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27, il quale esclude varianti al programma ospedaliero che comprendano aumenti di posti letto in misura superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le Università; concludendo, prospetta la necessità di una revisione dell'articolo 82 della ricordata legge n. 1631, relativo alle cosiddette « quote capitarie ».

Il senatore Arnaudi sottolinea la necessità di attribuire un'autonomia alla gestione amministrativa delle facoltà mediche, auspicandone il distacco dalle Università e l'integrazione in un sistema unico verticalmente organizzato, comprendente anche gli ospedali.

L'oratore afferma quindi che un certo deterioramento della situazione della ricerca scientifica superiore nel campo della medicina dipende, più ancora che da questioni strumentali, da ragioni di costume, ed esprime soddisfazione per il fatto che agli ospedali sia data una possibilità di ricerca, volta al fine di valorizzare i laboratori ospedalieri. Il senatore Arnaudi conclude mettendo in rilievo l'importanza del provvedimento, che afferma il preminente interesse sociale dell'assistenza medica generalizzata, ed esprimendo il timore che, nel desiderio di perfezionare le norme indirettamente attinenti al settore clinico, si possa rallentare lo sforzo che il Paese si accinge a compiere nel settore degli ospedali.

Secondo il senatore Trimarchi, anche la pianificazione ospedaliera risente delle incertezze da lui notate nel provvedimento di approvazione del programma economico quinquennale e nel disegno di legge n. 2085, recante norme sulla programmazione economica.

L'oratore ritiene che molte delle strutture predisposte dal provvedimento in esame risulteranno, in definitiva, una superfetazione, una volta che la legislazione in mate-

ria sia stata definita completamente. Il senatore Trimarchi si associa infine alle proposte formulate dal senatore Monaldi e prospetta l'opportunità di una richiesta di assegnazione del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite 6^a e 11^a.

Dopo un breve intervento del senatore Limoni, che chiede un ulteriore approfondimento delle varie questioni sollevate dall'estensore del parere, prende la parola, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Ferroni, soprattutto per chiarire la portata dell'ultimo comma dell'articolo 27 (con riferimento alla proposta di soppressione formulata dal senatore Monaldi): l'oratore precisa, in proposito, che il fabbisogno di nuovi posti-letto per le esigenze didattiche e scientifiche delle università viene soddisfatto non con tale norma, che rappresenta una mera salvaguardia marginale, ma con la legge di programma ospedaliero, prevista dall'articolo 26.

Infine il senatore Donati osserva che la Commissione, nel formulare il proprio parere, si trova di fronte al grosso problema dei rapporti fra gli ospedali e le cliniche, fra il Ministero della sanità ed il Ministero della pubblica istruzione. L'oratore riconosce che non sempre a tale problema è stata data la soluzione ottimale, ed affronta quindi il tema della ricerca scientifica negli ospedali che, a suo giudizio, è molto delicato e dev'essere attentamente approfondito. L'oratore conclude osservando che le numerose riserve formulate riguardano peraltro aspetti particolari, che vanno bensì riesaminati, senza che ciò escluda un giudizio positivo sul disegno di legge.

Dopo una breve replica del senatore Cassano, si svolge una discussione sulla proposta del senatore Trimarchi (alla quale si associa il senatore Romano) tendente a chiedere l'assegnazione del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite 6^a e 11^a. Dopo interventi dei senatori Moneti, Monaldi, Bellisario e Limoni, la proposta non è accolta, e la Commissione, facendo proprio un invito del Presidente, incarica il senatore Cassano di riassumere i rilievi da lui esposti in una serie di suggerimenti da prendere in esame nella prossima seduta, e da trasmettere, insieme con il parere, alla 11^a Commissione.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 80, 974 e 2185

Il presidente Russo comunica che il Presidente del Senato, con lettera che gli è stata recapitata da pochi minuti, invita la 6^a Commissione a voler prudentemente riconsiderare la richiesta di trasferimento in sede deliberante dei tre disegni di legge sopra indicati, date talune perplessità espresse dal Ministero del tesoro per quanto concerne la spesa.

Prendendo la parola su tale comunicazione, il senatore Bellisario formula riserve circa le motivazioni addotte a giustificazione dell'invito del Presidente del Senato e propone alla Commissione di rinnovare la richiesta di assegnazione in sede deliberante. Il senatore Piovano afferma che il Ministero del tesoro meglio avrebbe fatto a comunicare le proprie riserve seguendo i consueti canali, e cioè attraverso il rappresentante del Governo, durante lo svolgimento dei lavori della sottocommissione nominata per l'esame del disegno di legge n. 974.

Il sottosegretario Elkan chiarisce che le perplessità del Ministero del tesoro riguardano la correttezza dell'inserimento di norme per l'istituzione di nuove cattedre, in un disegno di legge concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado. A giudizio dell'onorevole Elkan, peraltro, qualora la Commissione, nel contesto di un organico riassetto del biennio successivo alla scuola dell'obbligo, istituisse i relativi nuovi posti di ruolo, prevedendo poi, con separato provvedimento, un'immissione degli insegnanti, come quella proposta nel disegno di legge n. 974, il Ministero del tesoro potrebbe sciogliere le proprie riserve. Concludendo il Sottosegretario dichiara di essere a disposizione della Commissione per l'elaborazione di un provvedimento nel senso indicato.

Dopo un intervento del senatore Donati, il quale precisa che la Commissione deve decidere se dare la precedenza alla elaborazione di un organico disegno di legge comprendente anche il biennio successivo alla scuola dell'obbligo, ovvero affrontare, in separati provvedimenti paralleli tale problema e quello dell'immissione degli inse-

gnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (espungendo dal testo concordato la parte relativa all'istituzione di nuove cattedre), il senatore Bellisario si dichiara favorevole a questa seconda soluzione, ribadendo peraltro la necessità che il disegno di legge n. 974 sia esaminato con priorità.

Il senatore Romano rileva che la proposta del senatore Donati tende a escludere dal testo concordato la sua parte più caratteristica, cioè l'istituzione di cattedre (già di fatto esistenti) negli ex ginnasi superiori, nelle classi di collegamento degli istituti magistrali e nel biennio dei licei scientifici e degli istituti tecnici. Tuttavia assicura che il Gruppo comunista desidera soltanto impedire che la volontà unanime della Commissione e un impegno apertamente assunto dal Governo vengano ad essere frustrati. Dopo aver assicurato la più larga apertura dei senatori comunisti nei confronti della disciplina da dare al biennio successivo alla scuola dell'obbligo, il senatore Romano aderisce alla conferma della richiesta di assegnazione in sede deliberante dei tre disegni di legge in titolo.

A tale conclusione si associano i senatori Spigaroli, Morabito e, a nome del Governo, il sottosegretario Elkan, il quale, nel ricordare nuovamente le riserve avanzate dal Ministero del tesoro, prende atto della volontà manifestata dalla Commissione di esaminare parallelamente al disegno di legge n. 974 anche il problema del biennio successivo alla scuola dell'obbligo.

La Commissione stabilisce pertanto, alla unanimità, di rinnovare la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 80, 974 e 2185.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni** » (2319), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il senatore Genco riferisce quindi sul provvedimento, precisando che i compensi di « intensificazione », dei quali si vuole autorizzare la corresponsione, sono connessi alla particolare gravosità del servizio prestato in taluni periodi dal personale degli uffici locali delle poste e telegrafi; queste speciali indennità trovano poi giustificazione nel fatto che il personale in questione non può effettuare lavoro straordinario. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Francesco Ferrari — il quale preferirebbe che si assumesse, magari temporaneamente, nuovo personale, anziché corrispondere speciali compensi a quello in servizio — ed una replica del relatore, prende la parola il sottosegretario Mazza: a ciò che ha esposto il senatore Genco (col quale concorda) il rappresentante del Governo aggiunge che il provvedimento in discussione anticipa, in certo senso, uno dei criteri (quello « produttivistico ») cui intende ispirarsi la prevista riforma della pubblica amministrazione.

Dopo una dichiarazione favorevole del senatore Giacomo Ferrari, il disegno di legge è approvato.

« **Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni** » (2320), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Garlato comunica che la 1^a Commissione si è pronunciata a favore del disegno di legge; dà quindi lettura del parere della 5^a Commissione, la quale dichiara di non aver nulla da osservare sotto il profilo della copertura finanziaria.

Riferisce quindi il senatore Giancane, precisando che anche il provvedimento in esame, come il precedente, si fonda su criteri produttivistici, cointeressando il personale alla realizzazione di economie di gestione; invita quindi la Commissione ad accogliere il disegno di legge.

Il senatore Giacomo Ferrari dichiara che il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Mazza, senza ulteriore discussione, il disegno di legge è approvato.

« Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (2249), d'iniziativa dei senatori Deriu e De Luca Angelo.
(Rinvio della discussione).

Su richiesta del relatore, senatore Jervolino, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre Amministrazioni statali in servizio presso lo stesso Ispettorato generale » (2167), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti e De Luca Angelo.
(Esame e rinvio; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Genco riferisce sul disegno di legge, sottolineando l'incongruenza esistente per cui l'Ispettorato dell'aviazione civile, che fa capo al Ministero dei trasporti, si avvale di personale dipendente, sia pur formalmente, dal Ministero della difesa: come è stato ricordato in un ordine del giorno presentato in occasione della discussione del noto provvedimento concernente il personale dell'Ispettorato della motorizzazione civile — prosegue il relatore — questo stato di fatto, oltre a danneggiare l'amministrazione, impedisce agli impiegati in questione di usufruire di taluni benefici goduti dagli altri dipendenti del Ministero dei trasporti. L'oratore conclude invitando la Commissione a chiedere al Presidente del Senato l'as-

segnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo brevi interventi dei senatori Giancane e Jervolino, il sottosegretario Lucchi, nel precisare che il provvedimento in esame tende a regolarizzare uno stato di fatto, dichiara di aderire alla proposta del relatore.

Quindi la Commissione all'unanimità dà mandato al presidente Garlato di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 10,40.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli » (2337), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5^a Commissione).

Il senatore Bernardinetti, estensore, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni. Prendono poi brevemente la parola i senatori Bonafini e Banfi (che esprimono qualche perplessità), il senatore Francavilla (contrario), il senatore Trabucchi (favorevole), il senatore Veronesi (il quale, dopo aver chiesto schiarimenti su aspetti particolari del provvedimento, si dichiara ad esso contrario) e il sottosegretario Malfatti. Infine la Commissione approva il parere proposto dal senatore Bernardinetti.

« Istituzione dell'Ente per la valorizzazione della città di Alba e della sua Langa » (2170), d'iniziativa dei senatori Cagnasso ed altri.

(Parere alla 1ª Commissione).

Su proposta dell'estensore, senatore Berlanda, la Commissione decide di esprimere parere favorevole, dopo un breve intervento del senatore Veronesi.

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta del senatore Bernardinetti, estensore, e dopo brevi interventi dei senatori Genco e Bernardi, la Commissione decide di esprimere parere favorevole.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260), d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Bernardinetti, mettendo in rilievo che il disegno di legge tende essenzialmente a consentire la vendita dei prodotti surgelati a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitino la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari. Dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento, il relatore propone di modificarne l'articolo 2, per meglio definire il concetto di « prodotto surgelato » in relazione al processo di congelamento adottato; infatti, precisa l'oratore, la maggiore o minore rapidità del processo di congelazione e disgelo è proprio l'elemento che distingue i prodotti congelati da quelli surgelati; propone altresì di modificare il primo articolo, allo scopo di tutelare meglio l'igiene e la sanità pubblica.

Avviandosi alla conclusione, il relatore suggerisce di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per l'opportunità di una più approfondita riflessione.

Il senatore Veronesi dichiara di non concordare con le proposte del relatore ed auspica la rapida conclusione dell'iter del prov-

vedimento, al quale si dichiara favorevole in linea di massima.

I senatori Banfi e Francavilla dichiarano di concordare con la proposta di rinvio; i senatori Forma e Trabucchi si dicono favorevoli ai suggerimenti del relatore; il senatore Genco si pronuncia a favore di una maggiore liberalizzazione della vendita dei prodotti surgelati.

Si dà quindi incarico ad una sottocommissione, presieduta dallo stesso relatore e composta inoltre dai senatori Banfi, Forma, Francavilla e Veronesi, di approfondire lo studio delle proposte formulate dal relatore.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
ZANE*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi e per la marina mercantile Martinez.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

AUGURIO AL PRESIDENTE BERMANI

All'inizio della seduta il vicepresidente Zane comunica che il presidente Bermani, colpito da indisposizione, non potrà per qualche tempo dirigere i lavori della Commissione e formula al suo indirizzo i più fervidi auguri di pronta guarigione.

Alle parole del Presidente si associa tutta la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2307), di iniziativa dei deputati Dall'Armellina ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Bettoni riferisce sul disegno di legge, che tende ad elevare a 130 mila lire annue l'importo minimo della pensione

per le ostetriche e stabilisce una maggiorazione di lire 5.200 per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, fino ad un massimo di lire 286.000 annue.

Il relatore rileva che l'Ente di previdenza delle ostetriche ha ottemperato ai rilievi della Corte dei conti suggeriti dalle irregolarità riscontrate negli esercizi scorsi, provvedendo in particolare alla predisposizione di un regolamento della gestione previdenziale ed assistenziale; conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, di cui sottolinea la particolare urgenza.

Dopo interventi dei senatori Guarnieri e Simone Gatto, volti a chiarire la posizione delle ostetriche che effettuano prestazioni per l'ONMI, e dopo dichiarazioni dei senatori Boccassi e Masciale a favore del disegno di legge, questo è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » (2308), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Torelli, osserva che il disegno di legge provvede opportunamente ad aumentare il contributo dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani, in considerazione della difficile situazione finanziaria delle singole casse mutue provinciali, nonostante la rivalutazione degli apporti contributivi degli interessati.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Boccassi ritiene antidemocratica la disposizione dell'articolo 3, che demanda alla giunta centrale della Federazione nazionale la fissazione dei contributi integrativi, nel caso che al suddetto adempimento non abbia provveduto l'assemblea della Cassa mutua provinciale. Egli propone pertanto un emendamento suppressivo dell'articolo sopra indicato.

A sua volta il senatore Di Prisco afferma che occorre rivedere in generale, per tutte le categorie, la ripartizione dei contributi tra Stato e iscritti ai singoli enti, al fine di evitare l'appesantimento dei *deficit* e il deterioramento dei rapporti con gli ospedali.

Il senatore Samaritani sottolinea l'insufficienza dell'intervento statale previsto dal

disegno di legge e sostiene a sua volta l'esigenza di modificare la ripartizione dei contributi tra Stato e iscritti alle Casse mutue.

Il senatore Rotta afferma che il trasferimento alla giunta centrale della facoltà di fissare i contributi integrativi attenua la responsabilità diretta degli assistiti e può pertanto favorire l'aumento delle passività.

Il senatore Cesare Angelini sostiene invece la validità dell'articolo 3, in quanto tendente ad assicurare la copertura dei maggiori costi dell'assistenza sanitaria.

Il senatore Trebbi rileva che il mancato adeguamento dei contributi integrativi da parte delle mutue provinciali è dovuto ad un atteggiamento protestatario inteso a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di aumentare il contributo statale.

Replica agli oratori intervenuti il relatore Torelli, il quale esclude che l'intervento della giunta centrale possa ritenersi antidemocratico, in quanto l'intervento stesso sarà sostitutivo di quello di spettanza delle Casse mutue e avverrà solo in caso d'inerzia degli organi provinciali.

Infine, dopo brevi parole del sottosegretario Calvi a sostegno del disegno di legge, la Commissione respinge l'emendamento Boccassi suppressivo dell'articolo 3 e approva il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Miglioramento delle pensioni e sistemazione della Cassa nazionale della previdenza marinara » (1393), d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri.

« Riordinamento della previdenza marinara » (2325), approvato dalla Camera dei deputati.

« Adeguamento delle competenze medie della gestione marittimi della Cassa di previdenza marinara » (1357), d'iniziativa dei senatori Adamoli ed altri.

(Discussione e rinvio).

Dopo che il senatore Varaldo ha riferito sul disegno di legge n. 1393, la Commissione stabilisce di discutere congiuntamente i tre provvedimenti in titolo, prendendo per base il disegno di legge n. 2325.

Su tale disegno di legge riferisce il senatore Macaggi, il quale pone anzitutto in rilievo l'urgenza di un riordinamento della previdenza marinara, le cui norme risultano arretrate rispetto ai traguardi conseguiti in altri settori. Il relatore afferma quindi che

la portata sociale del provvedimento emerge particolarmente dalla prevista trasformazione della gestione speciale della previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente diritto degli assistiti alla pensione sociale e ad ogni altro beneficio previsto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903; altri aspetti fondamentali del provvedimento sono costituiti dalle norme concernenti la commisurazione dei contributi alla reale retribuzione del lavoratore; la determinazione del trattamento pensionistico con riferimento alle qualifiche del lavoratore, al tipo di nave e al genere della navigazione; l'eliminazione delle sperequazioni dovute al sistema della gestione speciale; infine il generale aumento dei trattamenti pensionistici, siano essi in atto oppure di nuova costituzione.

Dopo aver quindi proceduto ad una sommaria illustrazione dei numerosi articoli del disegno di legge, il senatore Macaggi accenna alle preoccupazioni manifestate dagli armatori della piccola pesca per l'eccessivo aumento degli oneri contributivi a carico della categoria. Egli fa quindi propria la richiesta dei suddetti armatori per un aumento dei contributi a carico dello Stato e suggerisce che la Commissione, evitando i ritardi che sarebbero dovuti alla modificazione del disegno di legge, approvi un ordine del giorno in proposito.

Concludendo il suo intervento, il relatore afferma che il disegno di legge n. 2325, preceduto da laboriose trattative sindacali e quindi da una lunga discussione presso la Camera dei deputati, è ormai maturo per la definitiva approvazione; invita pertanto la Commissione ad accoglierlo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Adamoli rileva che l'argomento della previdenza marinara meriterebbe un approfondito dibattito, che egli ritiene tuttavia di dover evitare per non prolungare l'attesa della categoria. Dopo aver quindi lamentato che il Governo abbia disatteso completamente i provvedimenti d'iniziativa parlamentare, l'oratore afferma che il disegno di legge n. 2325, mentre presenta aspetti positivi per quanto riguarda il passaggio all'assicurazione generale obbligatoria e la abolizione delle competenze medie, si rivela

tuttavia insufficiente in numerosi altri punti e particolarmente nell'inadeguatezza degli aumenti pensionistici. Tuttavia, in considerazione dell'aspettativa dei pensionati, il senatore Adamoli si dichiara favorevole all'immediata approvazione del disegno di legge, proponendo due ordini del giorno — firmati anche da altri senatori comunisti e dal senatore Masciale — con i quali si invita il Governo ad aumentare il contributo statale destinato alla piccola pesca e a disporre la concessione di un immediato acconto ai pensionati.

Il senatore Pasquale Valsecchi, pur associandosi alla critica relativa alla mancata considerazione delle iniziative parlamentari, dichiara che il disegno di legge presentato dal Governo merita l'apprezzamento della Commissione. L'oratore non è però d'accordo sulla possibilità di risolvere con un ordine del giorno i problemi dei piccoli pescatori, che rischiano di essere costretti ad un totale disarmo per l'insopportabilità dei nuovi oneri contributivi. Egli chiede pertanto un breve rinvio della discussione, per consentire che nel frattempo siano compiuti i necessari passi per ottenere l'assenso del Ministero del tesoro all'elevazione del contributo governativo.

Il senatore Simone Gatto, dopo avere sottolineato l'urgenza di un provvedimento di riforma della previdenza marinara, si sofferma ad esaminare le particolari questioni attinenti al settore della piccola pesca, che presenta aspetti del tutto particolari e non può quindi essere assoggettato al pagamento di contributi analoghi a quelli previsti per il naviglio destinato al traffico. Concludendo il suo intervento, l'oratore sostiene che i problemi segnalati possono trovare soluzione solo mediante il ricorso alla solidarietà fra categorie e, soprattutto, all'assunzione di più consistenti oneri da parte dello Stato.

Il senatore Jannuzzi rileva che, di fronte ad una politica governativa volta a sostenere in ogni modo la piccola e media pesca, risultano contraddittorie le norme di cui al disegno di legge n. 2325, che, maggiorando di ben sette volte gli oneri previdenziali a carico degli armatori di pescherecci, li porrebbero in condizioni di sospendere l'attività; egli si associa pertanto alla richiesta

di un breve rinvio, per accertare le possibilità di un più consistente intervento statale.

Il senatore Fiore giudica il disegno di legge insoddisfacente negli stessi criteri informativi, in quanto ritiene che il passaggio della previdenza marinara all'assicurazione generale obbligatoria sia diretto ancora una volta a coprire le passività di una gestione con la solidarietà delle categorie più dotate, consentendo così che lo Stato e gli armatori si sottraggano ai propri doveri. Dopo aver quindi lamentato che il calcolo della pensione avvenga non sulla base dell'ultima retribuzione ma sulla media delle retribuzioni percepite nelle varie qualifiche, l'oratore si dichiara favorevole ad un breve rinvio della discussione, per esaminare le questioni del piccolo armamento.

Il senatore Masciale, nell'associarsi alle critiche dei senatori Adamoli e Fiore, soprattutto per quanto riguarda la grave lentezza del Governo nell'affrontare i problemi della previdenza marinara, concorda con la richiesta di un rinvio volto ad accertare eventuali maggiori possibilità del Tesoro.

Il senatore Fabretti sostiene che la risoluzione dei problemi della piccola pesca deve essere affrontata dal Governo mediante la predisposizione di un apposito disegno di legge; invita quindi la Commissione ad accogliere l'ordine del giorno presentato al riguardo dal senatore Adamoli.

Infine, dopo che il senatore Rotta ha aderito alla richiesta di una maggiore contribuzione statale a favore del piccolo armamento e dopo che il senatore Guarnieri ha segnalato la situazione dei pescatori del Basso Polesine, il Presidente rinvia il seguito della discussione dei tre disegni di legge alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13,15.

IGIENE E SANITA (11^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275),
approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Samek Lodovici. Egli premette che per il raggiungimento di una assistenza sanitaria moderna, volta anche alla promozione ed alla difesa attiva della salute, è necessaria una riforma profonda e radicale di tutta la nostra organizzazione sanitaria, riforma che rientra del resto tra gli obiettivi del programma di sviluppo economico nazionale. Ad essa l'ospedale non solo non può sottrarsi, ma può e deve darle inizio ed esserne parte decisamente determinante. Da qui la necessità di dedicare somme cure agli ospedali, veri presidi e promotori fondamentali della salute individuale e collettiva e di procedere, pur nel rispetto doveroso di quanto nella loro organizzazione è valido e meritevole di conservazione, ad un'opera illuminata di potenziamento e rinnovamento. Una riforma ospedaliera del resto è reclamata da tempo, se ne è discusso ed ancora se ne discute a tutti i livelli, anche in sede legislativa.

Secondo il relatore, obiettivi essenziali della riforma stessa sui quali sembra si possa universalmente convenire sono i seguenti: l'estensione di questi centri sanitari fondamentali a tutto il territorio nazionale, ponendo fine alle intollerabili carenze e sperequazioni territoriali tuttora esistenti; la sicurezza per ogni ospedale dello stesso grado e in qualsiasi zona del Paese, di uno *standard* ottimale minimo razionale di strutture, servizi, apparecchiature tecniche e di personale sanitario ed ausiliario, necessario a sopprimere con serietà ed efficienza, dovunque, alle comuni fondamentali esigenze dell'assistenza ospedaliera; la possibilità per tutti gli ospedali di adeguare continuamente le proprie strutture edilizie, tecniche, servizi, eccetera, ai bisogni via via emergenti e ai progressi della scienza; la realizzazione di una razionale gerarchia degli ospedali fondata su diverse e più numerose specializzazioni e maggiore ricchezza e potenzialità dei relativi impianti; la promozione della massima collaborazione fra gli ospedali e di questi con gli altri presidi sanitari di base; una definizione più aggiornata dei compiti istituzionali dell'ospedale, in modo che, li-

berato definitivamente da altre eventuali e pure apprezzabili attività, i suoi compiti siano istituzionalmente ed esclusivamente di carattere sanitario, ma vengano d'altra parte ampliati — restando tuttavia fondamentale e preminente l'attività curativa — ad altri campi ed aspetti dell'assistenza sanitaria, in primo luogo quelli relativi alla medicina preventiva e all'educazione sanitaria; la sburocratizzazione dei ricoveri ospedalieri, istituzionalizzando l'obbligo per il pubblico ospedale di accordare e riconoscere sempre, come diritto assolutamente preminente e primario dell'uomo ammalato, il ricovero ospedaliero necessario; la promozione delle condizioni più favorevoli ad una assistenza ospedaliera che, in una visione integrale dell'uomo, riconosca che i suoi bisogni, specie se malato, non sono solo strettamente sanitari, ma anche spirituali, morali e sociali; la pubblicizzazione del maggior numero degli istituti di ricovero e cura, provvedendo ad una fondamentale uniformità degli statuti ospedalieri e a dare agli ospedali pubblici organi amministrativi espressi democraticamente, per un governo sostanzialmente autonomo, ma responsabile, sotto la doverosa vigilanza degli organi costituzionalmente competenti e di quella superiore del Ministero della sanità; una disciplina equa anche per gli ospedali privati — religiosi e laici — e per le case di cura, che garantendo loro il pieno diritto di esistere e di operare, garantisca tuttavia al cittadino la qualità delle prestazioni sanitarie fornite; la promozione delle condizioni morali, economiche ed ambientali necessarie ad assicurare, con la massima efficienza tecnica, la dignità e la serenità del personale medico, in particolare provvedendo alla sua assunzione mediante un sistema serio, onesto ed uniforme di concorsi; un trattamento giuridico, economico e pensionistico adeguato all'alta qualificazione del personale stesso; la promozione, infine, di un clima generale e di una mentalità ospedaliera nuovi per cui i medici, indipendentemente dagli imperativi della legge (tempo definito, eccetera), siano indotti spontaneamente a dedicare all'ospedale la pienezza operante della loro attività.

La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 18,15.

Il relatore passa quindi ad una analitica illustrazione dei vari capitoli ed articoli del disegno di legge, al fine di permettere alla Commissione di valutare se, e fino a qual punto, le nuove norme siano idonee a raggiungere gli obiettivi predetti. Esamina pertanto le parti riguardanti l'ente ospedaliero, la sua struttura ed amministrazione, i requisiti e la classificazione degli ospedali, la programmazione ospedaliera, le disposizioni finanziarie, l'ordinamento dei servizi e del personale, la disciplina delle case di cura private, le disposizioni finali e transitorie. Si sofferma in modo speciale sulla innovazione rappresentata dal Consiglio dei sanitari e dal Collegio dei revisori dei conti, sulla nuova disciplina dei concorsi (della quale sottolinea la fondamentale importanza), sui requisiti degli ospedali. Richiama un'attenzione particolare della Commissione sull'articolo 40 relativo alle norme delegate, esprimendo il proprio rammarico per la sottrazione alla competenza delle norme stesse, compiuta dall'altro ramo del Parlamento, della disciplina sullo stato giuridico del personale, e per varie considerazioni di merito e di opportunità, egli ritiene indispensabile che venga ripristinato sostanzialmente il testo originario.

In merito alle case di cura private, osserva che l'obbligo loro imposto dalla legge di avere un direttore sanitario responsabile inciderà, sì, sul costo dei servizi generali ma servirà ad aumentare le garanzie, che anche esse devono offrire. Per quanto riguarda le norme transitorie rileva come esse siano intese soprattutto a permettere l'immediata efficacia della legge anche in assenza delle Regioni a statuto ordinario.

A conclusione della sua ampia e dettagliata esposizione e dei suoi molteplici rilievi, il relatore, pur riservandosi di esprimere un definitivo giudizio solo dopo un ulteriore esame della vasta e complessa materia, ritiene di poter affermare che la riforma abbraccia un'area veramente imponente, globale, e non settoriale, di normativa ospedaliera e dà atto al ministro Mariotti di averla concepita, tenacemente perseguita e portata innanzi fra infinite difficoltà, assicurandone con le norme transitorie, l'immediata operatività.

Il testo della legge all'esame del Senato è frutto anche di una seria elaborazione critica dovuta alla competenza e diligenza dell'altro ramo del Parlamento e del relatore Lattanzio, che l'ha resa con le critiche apportate più aderente alla realtà, tecnicamente migliore e più rispondente agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Il senatore Samek Lodovici aggiunge che il disegno di legge, come del resto sempre accade, non è perfetto, ma sottolinea che difficilmente lo potrebbe essere, data la complessità della materia, resa più ardua anche dal fatto che riguarda un settore nel quale si scontrano e giocano anche interessi e urgenze molteplici di categorie altamente qualificate, attive, multibenemerite, ma ancora permeate di un notevole grado di individualismo. Il relatore ritiene comunque che, nella grande difficoltà obiettiva del procedere ad una riforma ospedaliera, pur considerata urgente e universalmente reclamata, la stella polare delle nuove disposizioni sia stata la preoccupazione sovrana delle superiori esigenze dell'uomo malato e la necessità sociale e il nobile desiderio di assicurarne il soddisfacimento nel modo migliore e più umano, nel quadro di una assistenza sanitaria concepita e da perseguire con visione moderna, senza sperequazioni, con indirizzo unitario responsabile. A suo avviso il provvedimento pone premesse valide, anche finanziarie, per la realizzazione di un'adeguata rete ospedaliera secondo piani programmatici seriamente studiati; per un potenziamento tecnico strutturale degli ospedali, per una loro razionale classificazione gerarchica e collaborazione; per un coordinamento efficace — la cui importanza viene ripetutamente sottolineata — delle attività ospedaliere, estese anche a compiti di medicina preventiva, con tutti i presidi sanitari locali in atto e da attuarsi; per una ristrutturazione amministrativa degli ospedali che vengono ricondotti ad un modello unico — l'ente ospedaliero — con consigli di amministrazione democraticamente eletti e un sostanziale rafforzamento della loro autonomia.

Il relatore ritiene infine di decisiva importanza la rivalorizzazione morale, professionale ed economica dei sanitari ospedalieri, con la quale evidentemente il legislatore,

a suo parere, tende a favorire il formarsi nei medici quasi di una rinnovata e fiera coscienza dell'altissima considerazione pubblica dei loro compiti e del valore, riconosciuto decisivo, della loro collaborazione per la realizzazione di una assistenza sanitaria moderna e a misura dell'uomo. Ritiene importante anche il chiaro sforzo del legislatore di contribuire a rompere vecchi diaframmi fra clinici universitari e medici ospedalieri, nel rispetto della reciproca dignità, col riconoscimento della insopprimibile funzione di magistero e scientifica dell'università e chiamando d'altra parte i medici ospedalieri, nell'osservanza della disciplina universitaria, anche ad importanti compiti didattici complementari.

La legge, afferma il relatore, è certo perfetta.

Accenna quindi ad alcuni articoli suscettibili di miglioramenti formali e sostanziali e in primo luogo, la necessità di rivedere il già citato articolo 40. In ogni caso, il senatore Samek Lodovici raccomanda che le modifiche della legge siano meditate e contenute nell'ambito dello stretto indispensabile, in considerazione dell'imminente fine della legislatura, della grande attesa ed urgenza della legge, tanto più che, a suo parere, solo l'esperienza potrà suggerire sicuri perfezionamenti.

In complesso, il relatore ritiene che non si possa assolutamente negare al disegno di legge una alta quota di positività, una impostazione moderna e una intima forza di rinnovamento di tutto il nostro assetto ospedaliero e della vita ospedaliera, se non mancheranno il sussidio di una decisa volontà politica, le necessarie collaborazioni a tutti i livelli e gli indispensabili contributi finanziari dello Stato ai quali è legata gran parte della sua efficacia. Ne raccomanda responsabilmente l'approvazione anche da parte del Senato.

Al termine della relazione (per la quale esprimono il proprio compiacimento ed apprezzamento tutti i componenti della Commissione ed il ministro Mariotti), il senatore Ferreri prende la parola per prospettare alla Commissione l'opportunità di considerare chiusa con lo svolgimento della relazione la discussione generale, per passare, alla ripre-

sa dei lavori parlamentari, direttamente all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'oratore è del parere che l'accurata ed esauriente esposizione del relatore sia sufficiente ad una chiarificazione dei vari problemi connessi con il provvedimento e che, comunque, eventuali rilievi da parte dei membri della Commissione potranno essere avanzati nel corso dell'esame degli articoli.

Di parere analogo si dichiarano anche i senatori Sellitti e Perrino; quest'ultimo afferma che, qualora questa tesi non fosse accolta, la Commissione dovrebbe almeno contenere la discussione generale entro limiti ristretti.

Dopo una precisazione del senatore Zelioli Lanzini, il quale fa presente che la chiusura della discussione generale può essere decisa solo se riscuote l'unanimità dei consensi, intervengono i senatori Orlandi, Scotti, Cassese, Di Grazia e Zonca, i quali si esprimono in senso contrario alla proposta avanzata dal senatore Ferroni, osservando che il disegno di legge è troppo importante perchè si possa rinunciare ad un dibattito preliminare, necessario per un orientamento generale e per un'interpretazione delle varie parti di cui esso è costituito.

Conclude il dibattito il ministro Mariotti. Il rappresentante del Governo, dopo aver rinnovato il suo apprezzamento al relatore, pur ammettendo che qualche emendamento possa essere introdotto nel disegno di legge, prospetta alla Commissione il pericolo che un *iter* prolungato possa portare ad un insabbiamento della auspicata riforma ospedaliera, anche in considerazione del fatto che è prossimo il termine della legislatura. Pertanto, egli richiama la Commissione alla grave responsabilità che essa si assumerebbe di fronte all'opinione pubblica, qualora si verificasse l'anzidetta ipotesi e sottolinea la necessità di spolicizzare la tutela della salute pubblica. Conclude proponendo alla Commissione di autorizzare il relatore a far stampare in bozze e distribuire nel più breve tempo possibile la sua relazione preliminare, affinché sia possibile ai membri della Commissione un esame approfondito della relazione stessa, che consentirà di accelerare i lavori e rendere più concisi i singoli interventi, tanto più che altri im-

portanti provvedimenti (fra cui la riforma dell'Istituto superiore di sanità, quella degli ospedali psichiatrici, eccetera) saranno sottoposti all'esame dei due rami del Parlamento prima della fine della legislatura.

Dopo un breve intervento del senatore Casini (il quale propone che alla ripresa la Commissione si riunisca più volte ogni settimana), il relatore, dopo avere ringraziato per l'unanime apprezzamento, chiede alla Commissione se essa, in via preliminare, creda di poter aderire all'impostazione generale della sua relazione e, allo scopo di evitare una relazione di minoranza, che avrebbe senza dubbio l'effetto di ritardare l'*iter* del provvedimento, si impegna a recepire nella relazione stessa i rilievi fondamentali eventualmente avanzati dalle opposizioni.

A nome del Gruppo comunista, il senatore Cassese dichiara che, non appena avrà potuto prendere visione della relazione stampata, farà conoscere al relatore il proprio punto di vista. Da parte dei senatori della maggioranza viene espresso al relatore stesso un consenso di massima.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

3ª (Affari esteri)

Giovedì 20 luglio 1967, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sui passaporti (1775).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 20 luglio 1967, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, numero 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ANGELILLI ed altri. — Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (1645).

2. VALLAURI e TRABUCCHI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani (1578).

3. PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle », « Caserma Manthonè » e « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1907).

4. Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio (204).

5. PIASENTI e DONATI. — Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari (69).

6. ALBARELLO e LUCCHI. — Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie (187).

7. FIORE ed altri. — Diritto della vedova, dei figli, dei genitori e dei collaterali alla pensione privilegiata ordinaria indiretta (362).

8. Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex Convento di Santa Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà (1453).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

2. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

3. VALSECCHI Pasquale ed altri. — Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando (1698).

4. Deputati BIMA ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato « ex polverificio » sito nel Comune stesso (1533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati ARMATO e NANNUZZI. — Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (2189). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri (2090).

7. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

8. GENCO ed altri. — Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

9. Deputati SGARLATA ed altri. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa Viale Luigi Cadorna, denominato « ex casa Ferrarotto » (1772) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (1840).

11. Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza (2042) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi (849).

13. Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi (1139).

14. Deputato BUZZI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) (1629) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 (2288).

16. ANGELILLI. — Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni (2155).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 20 luglio 1967, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ADAMOLI ed altri. — Miglioramento delle pensioni e sistemazione della Cassa nazionale della previdenza marinara (1393).

2. Riordinamento della previdenza marinara (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ADAMOLI ed altri. — Adeguamento delle competenze medie della gestione marittimi della Cassa di previdenza marinara (1357).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 20 luglio 1967, ore 9,30

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame dei disegni di legge:

1. BASILE. — Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria (1795).

2. MILITERNI ed altri. — Provvedimenti straordinari per la Calabria (1985).

3. SCARPINO ed altri. — Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria (2199).

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45 del giorno 20 luglio 1967